REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con delibera C.C. n. 44 del 30/4/1997

REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI SUL SUOLO PUBBLICO

<u> Art. 1</u>

Chiunque intenda eseguire lavori su suolo pubblico o soggetto a servitù di uso pubblico, quali impianti acqua, fogna, luce, gas e telefono o canalizzazioni in genere, deve preventivamente richiedere apposita autorizzazione all'Autorità Comunale, nelle forme di legge.

La domanda relativa deve essere redatta in carta legale, diretta al Sindaco ed essere firmata dalla persona fisica o dal rappresentante legale dell'Ente che abbiano interesse alla esecuzione dell'opera.

Essa deve indicare, oltre al domicilio del richiedente:

- 1) la precisa ubicazione del punto in cui i lavori devono essere eseguiti;
- 2) la data d'inizio ed il tempo che s'intende impiegare per eseguire il lavoro;
- 3) il tipo dimostrativo dell'opera da eseguire e la sezione in scala sufficiente, da cui risulti l'esatta ubicazione del manufatto da realizzare, nonchè la canalizzazione da allogare nello scavo, con la indicazione, se del caso, degli altri impianti esistenti nella stessa località, nonchè, se necessario, una documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Art. 2

Soltanto quando a seguito di situazione o evento imprevisto o imprevedibile si renda necessario provvedere immediatamente ai lavori, al fine di rimuovere uno stato di pericolo o di danno grave ed imminente, gli interessati, previa segnalazione, corredata da relazione di tecnico abilitato sui lavori a farsi, al Comando dei Vigili Urbani e all'U.T.C., potranno procedere con l'obbligo, di farne denuncia secondo quanto prescritto nell'articolo precedente entro le ventiquattro ore successive.

Gli interessati devono, altresì, provvedere alla segnalazione dei lavori in corso ed adottare tutte le opportune cautele per evitare danni e pericoli per il traffico.

<u>Art. 3</u>

Ogni qualvolta siano necessari lavori per la posa di condutture di qualsiasi genere, anche se in sostituzione o a modifica di quelle esistenti e, comunque, per la esecuzione di nuove opere ed impianti, per le quali sia richiesto da norme legislative o regolamentari una speciale concessione, il richiedente deve dimostrare, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 1, di avere conseguito tale concessione.

Art. 4

Le condutture di qualsiasi genere dovranno, di regola, essere collocate ad una profondità minima di cm. 120 misurata fra il piano di calpestio del suolo e l'estradosso della conduttura.

I cavi elettrici e telefonici dovranno essere collocati ad una profondità minima di cm. 90, sempre misurata fra il piano di calpestio e l'estradosso del cavo.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di prescrivere una maggiore profondità, al suo insindacabile giudizio.

In caso di domanda relativa a lavori per la posa in opera di nuovi impianti o di modificazione di quelli esistenti, l'U.T.C., prima del rilascio della autorizzazione inviterà tutti gli esercenti dei servizi pubblici (METANO, ENEL, TELECOM, ecc.) della zona a

concordare, con colui che deve procedere alla rottura, eventuali misure precauzionali a tutela delle maestranze adibite ai lavori o alla manutenzione degli impianti e chiedere se essi intendono eseguire, in coincidenza della rottura richiesta, nella medesima zona, lavori di posa in opera di nuovi impianti o di sostituzioni di quelli esistenti.

In caso affermativo, detti esercenti potranno provvedervi, uniformandosi alle norme del presente Regolamento.

Gli Enti gestori di servizi pubblici, invitati per la concertazione degli interventi, ove non intendano aderirvi dovranno in ogni caso fornire informazioni sugli interventi da loro programmati nell'arco di tempo dell'anno a seguire. Allorquando il Comune debba eseguire la costruzione di nuove strade o rifare il manto stradale può indicare particolari precisazioni, onde evitare accavallamenti di interventi e inutili spese di ripristino.

Art. 5

Allorquando i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico, oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda deve essere fatta almeno quindici giorni prima della data di inizio dei lavori ed accompagnata dai disegni e tipi dimostrativi riflettenti il complesso dei lavori.

E' in facoltà del Comune di stabilire l'ordine di successione delle aperture, nonchè di modificare la data di inizio dei lavori e la durata indicata dal richiedente, prescrivendo, se del caso, che le opere vengano eseguite ininterrottamente, anche di notte.

Se, per esigenze impreviste, la rottura del suolo, dovesse protrarsi oltre il termine stabilito nel permesso, l'interessato dovrà subito provvedere a richiedere la necessaria proroga. Se, invece, la rottura del suolo deve essere ampliata, l'interessato dovrà munirsi di una nuova autorizzazione, osservando le formalità prescritte per il rilascio della precedente licenza.

Le relative istanze dovranno essere prodotte almeno tre giorni prima della scadenza della validità dell'autorizzazione già ottenuta.

Art. 6

I lavori di apertura, chiusura degli scavi nonchè quelli relativi al ripristino della pavimentazione verranno in generale eseguiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione comunale.

In ordine ai mezzi ed ai materiali da impiegare per la esecuzione degli stessi lavori, il titolare dell'Autorizzazione dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- 1) Taglio dell'asfalto effettuato con attrezzature a disco circolare.
- 2) Lo scavo sarà della profondità prevista nella richiesta.
- 3) Il rinterro, dell'altezza finita di meno cm 20 dal piano carreggiata, dovrà essere seguito con misto cementato, costituito da una miscela di cemento ed inerte con dosaggio di cemento non inferiore a q.li 0,80 per mc; in strati successivi di spessore di circa cm 20, compattati.
- 4) Il restante cavo della profondità di cm 20, dovrà essere colmato subito dopo, previo spalmatura della superficie con emulsione bituminosa a Kg 1200/mq., con binder a caldo di tipo chiuso, da costipare con rullo compressore di adeguato peso sino a rifiuto secondo l'originaria sagoma stradale. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia pure di breve durata, con materiali diversi dal detto binder, per cui ove questo non fosse disponibile, il cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma del Codice Stradale e del suo Regolamento di Attuazione.
- 5) Lasciata sotto traffico la fascia (o le fasce) in binder, di cui al precedente punto "4" non meno di quattro mesi e non oltre sei mesi, si procederà, purchè in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi, da eseguire entro e non oltre gg. 5 mediante: fresatura della pavimentazione stradale per

una profondità di cm 4 (quattro) e per mezza carreggiata fino ad un massimo di mt 5.00 per scavi longitudinali, e per una larghezza quadrupla dello scavo per scavi trasversali ala carreggiata, mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg 1,300/mq di emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo conglomerato bituminoso da stendere a caldo con vibrofinitrice e da costipare con rullo compressore di adeguato peso, secondo le originarie sagome trasversali e longitudinali;

6) Nel caso i lavori interessino parti di sedi stradali costituite da basolato, zanelle e cordoni, prima dello svellimento le stesse dovranno essere numerate, e posizionate nella posizione in cui si trovano, il tutto per ripristinare lo stato originario dei luoghi.

Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di provvedere direttamente, a spese del titolare dell'autorizzazione, al ripristino della pavimentazione dandone conoscenza all'interessato al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla effettuazione di un deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale, o alla consegna di polizza fidejussoria, proporzionati all'entità della demolizione calcolato nella misura del 30% dell'importo delle opere da eseguire valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Su apposita richiesta da parte degli ENTI interessati, è possibile la prestazione di polizza fidejussoria e/o cauzione annuale, quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, a copertura degli interventi previsti nell'arco di un anno.

Nel caso in cui il ripristino della pavimentazione debba essere eseguito dal Comune, il deposito cauzionale comprenderà anche l'importo di tali lavori valutati sempre dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Comune sarà autorizzato a prelevare dal deposito cauzionale: la somma di £. 100.000 (lire centomila) giornaliere per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la esecuzione delle opere; l'ammontare di eventuali danni oltre al costo di ripristino della pavimentazione quando questo verrà eseguito a cura del Comune medesimo.

Art. 7

Le autorizzazione per le demolizioni di pavimentazioni o manomissione suolo sono sempre intestate al richiedente che rimane responsabile, sia nei riguardi del Comune che di terzi, per tutti i danni, sia diretti che indiretti, comunque pertinenti e conseguenziali alla rottura o manomissione del suolo.

In particolare il concessionario deve provvedere a sue spese alla segnalazione dei lavori in corso con mezzi e avvisi idonei, visibili a distanza sia di giorno che di notte ed adottare tutte le opportune cautele per evitare danni a terzi.

L'intestatario si intende, pertanto, espressamente obbligato a garantire e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta ed azione che, comunque, potesse venire avanzata sia per i danni che per qualsiasi altro titolo in relazione alla rottura o manomissione del suolo.

Resta salva ed impregiudicata ogni altra ragione ed azione del Comune nei confronti di altri responsabili ai sensi di legge.

Art. 8

I materiali di risulta derivanti dall'esecuzione dei lavori dovranno essere rimossi a cura dell'interessato.

In caso di inadempienza, provvederà d'ufficio il Comune a spese dell'inadempiente.

Durante l'esecuzione dei lavori i materiali, i massetti, i bordi, le basole ed altri materiali da usare nel ripristino, dovranno essere diligentemente recuperati senza danneggiamenti e ordinatamente accatastati, provvedendo, come già detto, a segnalare i lavori in corso.

Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni di consentire ed agevolare il passaggio per i pedoni, nonchè, assicurare il transito dei veicoli ove non sia espressamente autorizzato dal Sindaco la chiusura al traffico delle strade interessate dai lavori.

Art. 9

In tutti i casi in cui occorre attraversare manufatti ed aree private, l'interessato, sebbene fornito di regolare autorizzazione comunale, dovrà acquisire il nulla-osta dei proprietari.

L'attraversamento e, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il sottosuolo non è consentita, salvo speciali autorizzazioni del Sindaco da rilasciarsi, in casi eccezionali, subordinatamente all'impegno da parte del richiedente di osservare tutte le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite dagli uffici comunali competenti.

La costituzione di servitù nel sottosuolo dei giardini comunali e delle aree patrimoniali comunali in genere, potrà essere operata con stipulazione di apposita convenzione, previo parere dell'U.T.C..

Art. 10

I lavori di ripristino degli scavi e pavimentazione potranno essere eseguiti dal Comune a mezzo dei propri appaltatori o in economia, sempre a spese del titolare dell'autorizzazione.

I titolari delle autorizzazioni restano responsabili degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno a causa dei lavori dagli stessi eseguiti, anche dopo il ripristino, per il periodo massimo di tempo indicato nel successivo art.12 e comunque fino alla data di svincolo del deposito cauzionale.

Ove la preventiva diffida rivolta al titolare della licenza per la esecuzione dei lavori atti a ripristinare a regola d'arte la zona sia rimasta vana, il Comune provvederà d'ufficio a spese del concessionario medesimo.

<u>Art. 11</u>

La liquidazione dei lavori eseguiti dal Comune sarà fatta a cura del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso l'importo sarà trattenuto sul deposito cauzionale o sulla polizza fidejussoria.

Art. 12

Il deposito cauzionale, depurato delle spese sostenute dal Comune, per i lavori dallo stesso eseguiti e di tutte le altre derivanti dalla esecuzione delle opere indicate nella licenza (eventuali danni, penalità, ecc...) sarà restituita al concessionario previa nulla-osta dell'U.T.C. e, comunque, entro mesi otto e non prima di mesi sei dall'avvenuto ripristino.

Art. 13

Il rilascio dell'autorizzazione è, comunque, subordinato al pagamento della tassa occupazione temporanea suolo pubblico, se ed in quanto dovuto, secondo le tariffe in vigore al momento della esecuzione dei lavori.

Art. 14

41

Senza pregiudizio di ogni altra ragione ed azione spettante al Comune, le infrazioni alle norme del presente Regolamento saranno punite con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Per le violazioni concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo o eccedente la superficie dell'intervento autorizzato, mancato rispetto delle prescrizioni imposte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, ecc....) si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.

regsuol2.doc